

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 20

Riunione del 20 gennaio 2010

18.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PAOLO VERCELLOTTI n.q. Presidente Soc. Red Volley Villalta**
- **RED VOLLEY VILLALTA n.p. Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Rel.
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- ***Presidente della Società RED VOLLEY VILLALTA Sig. Paolo Vercellotti, per aver in violazione degli Artt. 19, 17, 21, 24 e 28 R.A.T., e 55 Reg. Giur. proceduto al tesseramento on-line delle atlete BASSI Nicole e SPESSA Alessandra mediante l'utilizzo del modulo di primo tesseramento con la Società RED VOLLEY VILLALTA senza che le anzidette atlete abbiano sottoscritto il citato modulo.***
- ***Società RED VOLLEY VILLALTA in persona del Presidente pro-tempore per aver in violazione degli artt. 2, 17, 21, 24 e 28 R.A.T., e 55 Reg. Giur. aver proceduto al tesseramento on-line delle atlete BASSI Nicole e SPESSA Alessandra utilizzando il modulo di primo tesseramento con la Società RED VOLLEY VILLALTA senza che le anzidette abbiano sottoscritto il citato modulo.***

./.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 06/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la società Red Volley Villalta aveva fatto pervenire una richiesta di revoca del tesseramento per le atlete Bassi Nicole e Spessa Alessandra in quanto le atlete medesime non avevano mai sottoscritto il modulo di primo tesseramento.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla suddetta società, in data 25/07/2009, il tesseramento on line delle suddette atlete, revocava i primi tesseramenti in questione perché effettuati in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la

./.

negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, anche in ragione della comunicazione pervenuta direttamente dalla Società incolpata, seppure circa due mesi dopo, che ha dato impulso al presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Paolo Cervellotti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 45 ed a carico del sodalizio RED VOLLEY VILLALTA, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 150,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 5 febbraio 2010